

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. – Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 208/CGF

(2007/2008)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 79/CGF – RIUNIONE DEL 18 GENNAIO 2008

1° Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Grossi Prof. Pierfrancesco, Greco Avv. Maurizio, Schillaci Avv. Nicolò, Volpe Avv. Carmine – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) RICORSO DELL’ A.S. PISONIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 10 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S. PER RESPONSABILITA’ DIRETTA IN ORDINE ALLE VIOLAZIONI ASCRITTE, DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMI 4 E 5 N.O.I.F. AL CALCIATORE FRANK ANDRE’ PIZZOLATTO E AL SIG. FILIBERTO LUCIANI (GIA’ PRESIDENTE A.S. PISONIANO)** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 17/CDN del 30.10.2007)

A seguito di accertamenti condotti dall’Ufficio Indagini in merito al doppio tesseramento del calciatore Pizzolatto Frank Andrei, il Procuratore Federale deferiva il calciatore, il presidente della società Pisoniano nonché la società stessa in quanto detta società avrebbe inviato una richiesta di tesseramento per la Stagione Sportiva 2005/2006 utilizzando il relativo modulo ove veniva riportato il cognome del calciatore come Pizzolato omettendo di segnalare che si trattava di un aggiornamento di una posizione già esistente – essendo il calciatore già tesserato con matricola n. 4.169.029 come Pizzolatto Frank Andrè in favore della società Cynthia 1920 per la Stagione Sportiva 2004/2005 – così inducendo in errore l’Ufficio Tesseramenti del Comitato Interregionale che non avrebbe consequenzialmente potuto appunto rilevare il precedente tesseramento.

Il calciatore, il presidente e la società venivano ritenuti responsabili della violazione e così sanzionati rispettivamente: il calciatore con la squalifica fino al 31.12.2007, il presidente inibito fino al 30.6.2009, la società Pisoniano con 10 punti di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2007/2008.

La società Pisoniano ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale chiedendo l’annullamento in toto della citata sanzione ovvero in via subordinata una sanzione inferiore ovvero diversa, comunque chiedendo la diminuzione della penalizzazione.

Tutto quanto sopra osservato deve rilevarsi come il ricorso della società appaia fondato. Partendo infatti dalla circostanza pacifica che vi era l’oggettiva possibilità per il calciatore di essere svincolato

ai sensi dell'art.32, N.O.I.F. (ricorrevano tutti i presupposti normativamente previsti non avendo mai preso parte nel corso della Stagione Sportiva 2004/2005 il calciatore ad alcuna gara), considerato che alla richiesta del Pisoniano era allegata copia del documento di riconoscimento del calciatore, non sussistono nella fattispecie le ragioni per poter ritenere provato l'elemento del "dolo" nel comportamento da parte dei responsabili della società.

Con l'allegazione del documento è infatti salvaguardata la possibilità per l'Ufficio Tesseramento del Comitato Interregionale del riscontro della correttezza degli elementi trascritti nel modulo.

Statuire in detto contesto sulla sussistenza dell'elemento doloso dato dall'alterazione volontaria degli estremi concernenti le qualità personali, poi facilmente riscontrabili, non appare fondatamente corroborato dagli accadimenti.

Se da un lato infatti l'errore nel nominativo è indubbio – con il che per un comportamento colposo la società è comunque sanzionabile – dall'altro non può sottacersi che nella questione non può che trattarsi appunto di mera erronea compilazione, data la riscontrabilità documentale da parte del competente Ufficio Tesseramento il quale era comunque in possesso in allegato alla domanda della fotocopia del documento di identità del calciatore con il nominativo facilmente individuabile.

In detto contesto, a favore della mancanza dell'elemento del dolo, giova ancora evidenziare il fatto che la stessa società Pisoniano ha denunciato la circostanza ai competenti Organismi Federali e comunque sussistendo la potenziale svincolabilità del calciatore.

Giustifica comunque una sanzione a carico della società l'errore in cui essa è incorsa nell'indicazione del nominativo del calciatore sul modulo, stabilendosi a questo proposito quale sanzione equa la somma di €1.000,00 di ammenda.

Per questi motivi la C.G.F in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S. Pisoniano di Pisoniano (Roma) ridetermina la sanzione infliggendo, alla società reclamante, l'ammenda di €1.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL FORTITUDO COSENZA S.r.l. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BERNARDI ALESSANDRO SEGUITO GARA ACICATENA/F. COSENZA DEL 6.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 69 del 9.1.2008)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 69 del 9.1.2008, il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale ha inflitto la squalifica per quattro gare effettive al calciatore Bernardi Alessandro per i motivi di cui al predetto Com. Uff..

Sanzione così determinata ai sensi dell'art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S..

Avverso tale provvedimento, con atto del 5.1.2008, la Fortitudo Cosenza S.r.l. ha proposto reclamo lamentando l'errata interpretazione, da parte del Giudice Sportivo, della natura dei fatti contestati tale, secondo la tesi prospettata, da aver indotto lo stesso ad effettuare un cumulo di sanzioni a fronte di un unico addebito.

Questa Corte preliminarmente osserva che il C.G.S. impone al Giudice Sportivo, nella determinazione della sanzione, di non scendere al di sotto del minimo editualmente previsto, arginandone la quantificazione tra i criteri legati alla qualificazione del fatto, dettati dall'art. 19, comma 4, lett. a), b), c) e d).

Sicché il Giudice Sportivo, ritenuta integrata la fattispecie incriminatrice, ben potrebbe ritenere un unico addebito sanzionabile con una misura particolarmente afflittiva, non esistendo alcuna disposizione che lo vincoli ad una stretta corrispondenza aritmetica tra il fatto e la sanzione minima.

Fatta questa premessa, il Collegio ritiene che le censure sollevate dalla reclamante, che muove da un'errata esegesi del dato normativo, non possono trovare accoglimento.

La società, attraverso i propri scritti difensivi, deduce che l'art. 19, comma 4, C.G.S., prevedendo una determinata sanzione in caso di condotta irrispettosa o ingiuriosa, individuerrebbe un'unica fattispecie, costituendo la qualificazione alternativa, tutt'al più, un reciproco aspetto di natura aggravante della stessa.

Tale ricostruzione è errata dal punto di vista esegetico della norma ed è la struttura della stessa che ne evidenzia la infondatezza.

L'uso della congiunzione disgiuntiva "o", nel caso di specie, è sintomatico dell'esistenza di termini di scelta di natura opposta, e non di un unico termine di scelta qualificabile con una pluralità di sinonimi, tanto è vero che il dato letterale dell'art. 19, comma 4, C.G.S., evidenzia che il legislatore ha volutamente individuato due condotte autonome ovvero quella irrispettosa e quella ingiuriosa che possono concorrere nel caso in cui il tesserato si renda autore di più addebiti autonomamente sanzionabili.

Tale interpretazione è l'unica valida sia per il differente significato dei termini utilizzati (l'ingiuria è cosa ben diversa dalla mancanza di riguardo, tale che quest'ultima non costituisce un aspetto della prima) sia perché, se fondata la tesi della natura aggravante, non avrebbe alcun senso la previsione di apertura di cui al comma 4 che impone al Giudice di valutare le circostanze dell'addebito.

Dall'esame degli atti emerge, inequivocabilmente, che il Bernardi è responsabile dei fatti allo stesso ascritti, pertanto, in presenza di tali comprovati comportamenti antiregolamentari, ciò che rileva è la congruità della sanzione allo stesso inflitta.

Non c'è dubbio che il Giudice Sportivo, ritenute integrate le distinte fattispecie, abbia fatto corretta applicazione dello strumento sanzionatorio infliggendo la squalifica che, secondo i dettami richiamati, appare congrua.

Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal Fortitudo Cosenza S.r.L. di Cosenza e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL' A.S.D. COLOGNA PAESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CROCE ANTONIO SEGUITO GARA COLOGNA PAESE/MACERATESE DEL 6.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 69 del 9.1.2008)

Visto il ricorso proposto dall' A.S.D. Cologna Paese Calcio avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale pubblicata sul Com.Uff. n. 69 del 9.1.2008, con cui al calciatore Croce Antonio è stata irrogata la sanzione della squalifica per quattro gare effettive a seguito dell'incontro Cologna Paese/Maceratese svoltosi il 6.1.2008;

visti i motivi di ricorso;

vista la decisione impugnata;

visti tutti gli atti;

ritenuto che:

- nel ricorso non viene dedotto alcunché avverso la motivazione dell'impugnata decisione del Giudice Sportivo, il quale, applicando l'art. 19, comma 4, lett. b), C.G.S., ha considerato la "particolare violenza della condotta" e la "idoneità della stessa a cagionare gravi danni alla incolumità fisica";

- è del tutto irrilevante, ai fini di una riduzione della sanzione, l'invocata circostanza per cui, essendo l'espulsione del detto calciatore avvenuta al 18° minuto del primo tempo, è come se la sanzione fosse stata già in parte scontata nella gara relativa;

- la sanzione inflitta è conforme al disposto del citato art. 19, comma 4, lett. b), che prevede, come sanzione soltanto minima, la squalifica "per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti";

Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Cologna Paese Calcio di Cologna Paese (Teramo) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELL' U.S.D. RECANATESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SIROTI PAOLO SEGUITO GARA R.C. ANGOLANA/RECANATESE DEL 6.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 69 del 9.1.2008)

Si premette che il provvedimento impugnato è stato adottato con riferimento all'incontro del Campionato di Serie D, Girone F, svoltosi in data 9.1.2008 fra la società ricorrente e la R.C. Angolana, nel corso del quale il predetto calciatore durante un diverbio aveva colpito, a gioco fermo, un avversario con uno schiaffo al volto.

Ciò premesso la U.S.D. Recanatese pur riconoscendo e deprecando il comportamento del proprio tesserato, chiedeva una riforma della sanzione inflitta, ritenendola eccessiva, trattandosi nella fattispecie di un buffetto e non di uno schiaffo, di un atto compiuto involontariamente e comunque senza alcuna intenzione di far male o di provocare dolore o danni fisici.

I motivi del ricorso non hanno alcun pregio, perché difformi dal rapporto arbitrale e non coerenti con lo svolgimento dei fatti così come ammesso nel reclamo della stessa società. Sta di fatto che l'episodio è avvenuto durante un diverbio e non è certamente in occasioni del genere che si compiono gesti amichevoli come quelli di dare un buffetto.

La tesi difensiva risulta, oltre tutto, smentita dalla deprecazione del gesto in questione, lealmente operata dalla parte ricorrente.

La asserita involontarietà dell'atto, del resto, non presenta alcuna attendibilità, a meno che non si dimostri che l'autore della percossa abbia agito in preda ad un vero e proprio raptus. Tanto meno appare provata l'assenza di qualsiasi intenzione di far male al contendente.

Quanto, infine, alla misura della squalifica è da riflettere che l'azione non è avvenuta nel contesto e nel contrasto di una determinata fase di giuoco, come si tenta di sostenere, bensì, più gravemente, "a giuoco fermo", come ha attestato il direttore di gara.

La circostanza che il Siroti sia stato più volte fatto oggetto di interventi fallosi da parte di avversari, non dispiega al riguardo alcuna efficacia scriminante, tanto più se si riconosce che tali interventi erano già stati puniti dall'arbitro: per cui in nessun caso potrebbero essere dedotti a fondamento di una successiva ed inammissibile forma di autotutela o comunque di rivalsa.

Merita piuttosto di essere rilevato che il calciatore squalificato aveva partecipato alla gara in qualità di vice capitano e pertanto investito di un ruolo che di per sé gli assegnava di un maggior senso di responsabilità nei confronti dei compagni e degli avversari.

Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. Recanatese di Recanati (Macerata) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Grossi Prof. Pierfrancesco, Luciano Avv. Alessandro – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

5) RICORSO DELL' A.S.D. CASERTA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL SIG. PIETROPINTO MARIO; DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MANCO ALESSANDRO, SEGUITO GARA LIBERTAS ACATE/CASERTA CALCIO DEL 6.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 69 del 9.1.2008)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 69 del 9.1.2008 ha inflitto alla società A.S.D. Caserta Calcio le sanzioni:

- della squalifica per 2 giornate effettive di gara al signor Pietropinto Mario;
- della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Manco Alessandro.

Avverso tale provvedimento la società A.S.D. Caserta Calcio ha preannunziato reclamo innanzi a

questa Corte di Giustizia Federale con atto del 9.1.2008, formulando contestuale richiesta degli atti ufficiali.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 14.1.2008, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dell'A.S.D. Caserta Calcio di Caserta, dichiara estinto il procedimento.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Mario Sanino

Publicato in Roma il 5 Giugno 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete